Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 maggio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via dei Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DEL 30 MAGGIO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Cartiera dell'Adda, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1968. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico:** Obbligazioni ENI 1965 6 % II serie sorteggiate il 15 maggio 1968. — **Società Sviluppi Industriali « SO.SV.I. », per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1968. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1968. — **Società per azioni « G. B. Osvaldo Protti », sede in Longarone (Belluno):** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968. — **SNIA Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1957-1975 sorteggiate il 16 maggio 1968. — **« Convera », società per azioni in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1968. — **« Fertilia », società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1968. — **Manifattura Festi Rasini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968. — **ICAR - Industria Condensatori Applicazioni Elettroniche, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1968. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1968. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazioni di obbligazioni 5,50 % 1960 del 1° aprile 1968. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni 4,50 % 1928 sorteggiate il 14 maggio 1968. — **« Merloni », società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1968. — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968 (emissione 1961). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968 (emissione 1960). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968 (emissione 1958). — **Fausto Carello & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968 (emissione 1954). — **C. L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968 (emissione 1954). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968 (emissione 1956). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1968 (emissione 1954). — **I.F.I. - Immobiliare Finanziaria Industriale, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1968. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1953-1973 sorteggiate il 13 maggio 1968. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 13 maggio 1968. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1955-1975 sorteggiate il 13 maggio 1968. — **Manifattura di lane in Borgosesia, società per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni 5 % 1950-1970. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 26 aprile 1968. — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1968 (emissione 1956). — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1968 (emissione 1954). — **Immobiliare Subalpina San Mauro Nord, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1968. — **Compagnie de Saint-Gobain, Société Anonyme, sede Neuilly - sur Seine.** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1968, n. **670**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dal defunto sig. Oreste Coccini, con testamento olografo del 20 maggio 1961 — pubblicato e depositato con atto a rogito dott. Giuseppe Gallizia, notaio residente in Milano, in data 14 febbraio 1964, n. 67439/23968 rep., n. 17275 arch.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968, n. **671**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Mortara.

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Mortara la donazione di un'area di mq. 20 sita in Mortara, via Vittorio Veneto, confinante da un lato con area già ceduta dal comune di Mortara all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e dagli altri tre lati con restante proprietà comunale, da destinare alla costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio avv. Salvatore Sgandurra in data 18 gennaio 1966, repertorio n. 42258, raccolta n. 2004, registrato in Mortara il 25 gennaio 1966.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 151. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968, n. **672**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Nociglia.

N 672. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Nociglia (Lecce) la donazione di un'area di mq. 54,50, sita in detto comune, confinante con via Cassino a nord, con proprietà Manculio e Manvic ad est, con proprietà comunale ad ovest e con proprietà Manculio Giovanni a sud, da destinare alla costruzione dello edificio p. t., come da atto rogato dal notaio dottor Mancuso Domenico fu Rocco in data 24 agosto 1965, rep. n. 45657, registrato a Lecce il 13 settembre 1965.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 146. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1968, n. **673**.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Rota Greca.

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Rota Greca (Cosenza), la donazione di un'area di mq. 288 sita in Rota Greca alla piazza Garibaldi, confinante con detta piazza, con proprietà del comune di Rota Greca, con la chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta e con Bottino Lauretta, da destinare alla costruzione dell'edificio p. t. come da atto rogato dal notaio avv. Paolo Gullo in data 30 aprile 1967, repertorio n. 31883, raccolta n. 1469, registrato a Montalto Uffugo il 10 maggio 1967.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 150. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968.

Sostituzione di un membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1966, con il quale l'avv. Manfredi Triolo venne nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Vista la nota n. 2338/S.G. dell'11 marzo 1968, con la quale il Presidente della Regione siciliana comunica che il predetto avv. Manfredi Triolo è deceduto e designa per sostituirlo l'avv. Onofrio Capitano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Onofrio Capitano è nominato membro effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede consultiva, in sostituzione dell'avvocato Manfredi Triolo, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1968
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 145

(4890)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1968.

Approvazione delle modifiche al « Regolamento delle prestazioni » in favore degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente il regolamento delle prestazioni obbligatorie di malattia in favore degli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1963, con cui è stato approvato il « Regolamento delle prestazioni » in favore degli esercenti attività commerciali;

Vista la delibera adottata nei giorni 10 e 11 maggio 1966 dall'assemblea nazionale della Federazione delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, concernente modifiche al regolamento delle prestazioni sopra citato;

Decreta:

Si approvano le modifiche al « Regolamento delle prestazioni » in favore degli esercenti attività commerciali, nel nuovo testo composto di 44 articoli allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 1.
Premessa

Il presente regolamento è emanato a norma dell'art. 12 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Nel testo i richiami alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono indicati con la dizione « legge »; i richiami alle norme di attuazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, con la dizione « norme di attuazione ».

TITOLO I
SOGGETTI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.
Soggetti assistibili

I soggetti dell'assicurazione obbligatoria, a norma degli articoli 1, 2 e 3 della legge, sono:

a) i titolari o conduttori in proprio di piccole imprese commerciali, gli ausiliari del commercio e i soci di società commerciali in nome collettivo per i quali ricorrano le condizioni previste all'art. 1 della legge, avuto riguardo per i conduttori in proprio non titolari della licenza prevista per l'esercizio dell'attività esplicata a quanto stabilito dall'art. 3 delle norme di attuazione;

b) i familiari dei soggetti indicati alla precedente lettera *a*), parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, semprechè non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti;

c) i familiari a carico dei soggetti indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 3.
Familiari a carico

Agli effetti della lettera *c*) del precedente articolo, i familiari considerati a carico sono:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè, viventi a carico, abbiano superato rispettivamente l'uno l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli, le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori aventi la qualifica di impiegati.

I familiari sono considerati a carico del capofamiglia quando questi provvede abitualmente al loro effettivo mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'art. 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4.

Opzione

Ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione, l'esercente attività commerciale che abbia diritto, quale titolare di pensione, all'assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

Il criterio previsto dal precedente comma si applica anche nei confronti dei familiari a carico.

TITOLO II
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 5.

Concetto di malattia

L'evento protetto dall'assicurazione è la malattia intesa nel comune senso clinico di alterazione dello stato di salute, con o senza lesioni anatomiche, non rientrante nella competenza di altri enti, che necessita di assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica.

Rientrano nella protezione assicurativa anche lo stato di immaturità del neonato e i difetti fisici, congeniti o acquisiti, che limitano la capacità funzionale, semprechè siano suscettibili di riparazione anche parziale.

Art. 6.

Malattie escluse dall'assistenza

Sono escluse dalla competenza assistenziale in conformità all'art. 11, quarto comma, della legge:

a) le forme morbose di natura tubercolare che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari;

b) le malattie il cui rischio risulta protetto da assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) le malattie mentali nella fase di ricovero a scopo di custodia;

d) le malattie infettive e contagiose nella fase di ricovero a scopo profilattivo;

e) ogni malattia che rientra nella competenza assistenziale dello Stato, di enti pubblici o di enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia, per le malattie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del presente articolo, le casse mutue sono tenute ad assumere a proprio carico gli oneri assistenziali fino ad avvenuto accertamento sanitario diretto a stabilire l'ente cui compete l'onere dell'assistenza. Nei confronti di detti enti le casse mutue hanno diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 13 della legge. L'obbligo dell'assistenza da parte delle casse mutue viene a cessare anche quando l'accertamento della competenza di altro ente abbia esito negativo.

Art. 7.

Preclusioni dell'assistenza

Sono escluse dalla competenza assistenziale le malattie dolosamente procurate.

TITOLO III
PRESTAZIONI IN GENERALE

Art. 8.

Prestazioni sanitarie obbligatorie

Ai soggetti indicati al precedente art. 2 spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) *assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che* curativa;

c) assistenza ostetrica.

Art. 9.

Forme di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni di cui al precedente articolo sono normalmente erogate in forma diretta, salvo l'opzione dell'assicurato per la forma indiretta, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge.

Le prestazioni in forma diretta sono erogate attraverso istituzioni sanitarie direttamente gestite dalle casse mutue oppure tramite medici, ostetriche, ospedali, case di cura private, ambulatori e poliambulatori specialistici nonchè istituti ed enti coi quali sono state stipulate apposite convenzioni.

Le casse mutue, su decisione dell'assemblea generale, ai sensi dell'art. 35 della legge, possono delegare la gestione delle prestazioni indicate al precedente articolo alle associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella provincia al 30 aprile 1959, con l'osservanza dei criteri fissati dall'art. 22 delle norme di attuazione.

Qualora eccezionali situazioni di fatto rendano non attuabile l'erogazione delle prestazioni in forma diretta, le casse mutue, previa delibera dei singoli consigli di amministrazione, erogheranno alcune o tutte le prestazioni in forma indiretta. La delibera, che non può avere efficacia superiore ad un anno e che conterrà le misure dei rimborsi da effettuare agli assicurati, deve essere sottoposta all'approvazione della Federazione nazionale.

Art. 10.

Opzione per l'assistenza indiretta

L'opzione di cui al primo comma del precedente articolo viene esercitata direttamente dall'assistito o da persona all'uopo delegata:

a) per i ricoveri ordinari, all'atto della richiesta della relativa autorizzazione;

b) per i ricoveri urgenti, entro cinque giorni dalla data di ingresso nell'istituto di cura, inviando la certificazione medica da cui risulti la diagnosi e l'urgenza del ricovero;

c) per le assistenze prestate dall'ostetrica, non oltre trenta giorni dall'espletamento del parto.

Qualora l'ostetrica aiuti lo specialista nell'espletamento dell'aborto o accompagni, per questo, l'assistita in ospedale, l'opzione dovrà essere esercitata entro lo stesso termine di trenta giorni, semprechè l'opzione per l'assistenza specialistica o per l'assistenza ospedaliera sia stata notificata nei termini di cui alle lettere *b*) e *d*) del presente articolo;

d) per l'assistenza specialistica, all'atto della richiesta della relativa autorizzazione, salvo casi di pronto soccorso.

Per i casi di urgenza e di pronto soccorso di cui alla lettera *d*), la comunicazione di opzione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'avvenuta prestazione. Alla comunicazione deve accompagnarsi la certificazione sanitaria da cui risulti la diagnosi e l'urgenza della prestazione.

L'opzione ha efficacia limitata al singolo caso di malattia ed implica l'osservanza delle norme che disciplinano l'erogazione dell'assistenza in forma diretta.

Art. 11.

Decorrenza e cessazione del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni, a favore dei soggetti indicati al precedente art. 2, decorre novanta giorni dopo la data di presentazione della denuncia per la iscrizione negli elenchi degli assistibili, o in caso di iscrizione di ufficio, novanta giorni dopo la data dell'accertamento d'ufficio.

La carenza assistenziale prevista nel precedente comma si considera adempiuta quando il nuovo iscritto risulti già soggetto ad una delle assicurazioni obbligatorie contro le malattie, semprechè la domanda d'iscrizione negli elenchi nominativi venga presentata entro novanta giorni dalla cessazione della precedente tutela assistenziale.

Il figlio di soggetto già assistibile ha diritto alle prestazioni dal giorno della nascita, fermo restando l'obbligo di effettuare la denuncia di variazione entro trenta giorni dalla data della nascita.

Il diritto alle prestazioni del coniuge di soggetto già assistibile sorge dal giorno dell'avvenuta celebrazione del matrimonio, fermo restando l'obbligo di effettuare la denuncia di variazione entro trenta giorni dalla data del matrimonio.

Il diritto alle prestazioni cessa alla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi degli assistibili di cui all'art. 7 della legge.

La donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, per aver contratto matrimonio, conserva il diritto alle prestazioni per la durata di un anno dalla data del matrimonio, semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.

TITOLO IV
ASSISTENZA PER DELEGA

Art. 12.
Prestazioni per delega

La cassa mutua provvede all'erogazione delle prestazioni sanitarie obbligatorie per delega quando:

a) l'impresa trasferisce la sede in altra provincia;

b) l'assistibile esplica la propria attività in provincia o in province diverse da quella d'iscrizione;

c) l'assistibile risiede in provincia diversa da quella in cui ha sede l'impresa;

d) l'assistibile dimora temporaneamente in provincia diversa da quella d'iscrizione.

Art. 13.
Delega per particolari esigenze o per altri motivi

La cassa mutua può erogare le prestazioni sanitarie obbligatorie per delega anche quando la richiesta sia motivata da particolari esigenze di carattere diagnostico, terapeutico o topografico.

Qualora la richiesta di prestazioni sanitarie obbligatorie sia avanzata per motivi diversi da quelli indicati al primo mutua del presente articolo e al precedente art. 12 la cassa mutua autorizza la prestazione nella forma indiretta e corrisponde una quota concorso spesa determinata secondo le norme del titolo VIII articoli 29, secondo comma, e 32.

TITOLO V
ASSISTENZA OSPEDALIERA IN FORMA DIRETTA

Art. 14.
Ricovero ordinario e d'urgenza

Il ricovero ospedaliero è ammesso nei casi in cui si renda necessario l'intervento chirurgico, nei casi di parto distocico e fisiologico e nei casi di malattia che, per esigenze di carattere diagnostico e terapeutico, non possono essere curati a domicilio del malato o in ambulatorio. Sono esplicitamente esclusi i ricoveri per esigenze di custodia e quelli non aventi finalità diagnostiche e terapeutiche.

Il ricovero ordinario, su proposta del medico curante dell'assicurato, viene disposto dalla cassa mutua provinciale nella classe comune degli istituti di cura convenzionati, mediante il rilascio di apposita impegnativa e previo accertamento della necessità della spedalizzazione.

Il ricovero d'urgenza ha carattere di eccezionalità, determinato da particolare stato della malattia che non consenta l'espetamento degli adempimenti previsti per il ricovero ordinario.

Il ricovero d'urgenza si effettua di norma presso gli ospedali civili ed è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 78 *b*) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, nonchè della legge 26 aprile 1954, n. 251.

Il ricovero d'urgenza presso case di cura private è ammesso solo quando ricorrano con inopponibile evidenza elementi atti a configurare l'ipotesi e l'esigenza del pronto soccorso.

Fermo restando l'obbligo da parte degli ospedali civili e delle case di cura private convenzionate di notificare l'avvenuto ricovero d'urgenza alla competente cassa mutua provinciale entro il termine di cinque giorni, analoga notifica, entro lo stesso termine, deve essere effettuata a cura dell'assicurato o chi per esso

Qualora il ricovero d'urgenza avvenga in casa di cura privata non convenzionata, il ricovero stesso può essere riconosciuto nella forma indiretta semprechè, entro il termine di cinque giorni dalla data di ammissione, sia trasmessa alla cassa mutua competente la certificazione medica da cui risulti la diagnosi e la urgenza del ricovero.

Art. 15.
Scelta dell'istituto di cura

L'assicurato ha facoltà di scegliere tra gli istituti di cura convenzionati nella circoscrizione territoriale della cassa mutua provinciale presso la quale è iscritto. La cassa mutua provinciale deve tenere a disposizione degli assicurati l'elenco degli istituti di cura convenzionati.

Art. 16.
Durata dell'assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera viene erogata per il periodo di centoottanta giorni, continuativi o complessivi nell'anno solare.

Per i ricoveri che hanno inizio in un anno e si protraggono in quello successivo, i giorni di degenza sono attribuiti ai rispettivi anni solari.

In casi eccezionali e compatibilmente con le esigenze di bilancio, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale, previa motivata relazione sanitaria, la concessione di prolungamento dell'assistenza ospedaliera oltre il limite di centoottanta giorni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 17.
Accertamenti sanitari

L'assicurato ricoverato in istituto di cura è tenuto a sottoporsi agli accertamenti che la cassa mutua provinciale ha facoltà di effettuare a mezzo di propri sanitari, ai fini di stabilire la necessità della spedalizzazione o della continuazione della erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Tale facoltà può essere esercitata dalla cassa mutua provinciale anche dopo la dimissione dell'assicurato dall'istituto di cura, per accertare la natura e l'entità della prestazione erogata.

Art. 18.
Ricoveri in classi superiori

L'assicurato che intenda farsi ricoverare in classe superiore alla comune, assume a proprio carico l'onere relativo al maggior costo.

Art. 19.
Trasporti in autoambulanza

Qualora l'assicurato, per la gravità della malattia, non potendo raggiungere l'istituto di cura più vicino al domicilio con gli ordinari mezzi di comunicazione, si avvalga di autoambulanza, la cassa mutua provinciale, valutatane la necessità, riconosce un concorso spesa tenute presenti le tariffe praticate dalla C.R.I., per il percorso più breve.

TITOLO VI
ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA E CURATIVA IN FORMA DIRETTA

Art. 20.
Prestazioni specialistiche

L'assistenza specialistica, erogata ambulatorialmente mediante l'opera di sanitari in possesso di idoneo titolo legale, comprende le prestazioni inerenti alle seguenti specialità:

1) cardiologia;
2) chirurgia generale;
3) dermosifilopatia;
4) medicina interna;
5) neuropsichiatria;
6) oculistica;
7) ortopedia e traumatologia;
8) ostetricia e ginecologia;
9) otorinolaringoiatria;
10) pediatria;

11) radiologia;
12) stomatologia;
13) urologia.

La cassa mutua eroga inoltre le seguenti prestazioni:
a) esami di laboratorio;
b) terapia fisica.

Le prestazioni specialistiche, su proposta del medico curante e previo accertamento da parte della cassa mutua provinciale della necessità delle stesse, vengono erogate mediante il rilascio di apposita impegnativa.

Ferma restando la indispensabilità della impegnativa, la proposta del medico curante non è obbligatoria per l'autorizzazione a fruire di visite specialistiche delle seguenti specialità:
ostetricia e ginecologia;
oculistica;
pediatria;
stomatologia.

In tali casi, però, l'assicurato che intende ottenere l'autorizzazione per dette visite, deve, di norma, presentarsi di persona alla cassa mutua provinciale.

Art. 21.
Scelta dello specialista

L'assicurato ha facoltà di scelta fra gli specialisti convenzionati nella circoscrizione territoriale della cassa mutua provinciale presso la quale è iscritto.

La cassa mutua provinciale deve tenere a disposizione degli assicurati l'elenco degli specialisti convenzionati.

Art. 22.
Prestazioni specialistiche urgenti

Il ricorso alla procedura d'urgenza è consentito per le sole prestazioni ambulatoriali di pronto soccorso. In questo caso se l'assicurato ha fatto ricorso ad uno specialista o ambulatorio convenzionato, la cassa mutua può riconoscere la prestazione in forma diretta, semprechè entro il termine di cinque giorni dalla effettuazione della prestazione, sia trasmessa la certificazione medica da cui risulti la diagnosi e l'urgenza della prestazione.

Qualora la prestazione urgente sia fornita da specialista o ambulatorio non convenzionato, la cassa mutua provinciale può riconoscere la prestazione in forma indiretta, semprechè entro il termine di cinque giorni dalla effettuazione della prestazione, sia trasmessa la certificazione medica da cui risulti la diagnosi e l'urgenza della prestazione. In questo caso all'assicurato è corrisposta una quota di concorso spesa determinata secondo le modalità ed i limiti di cui ai successivi articoli 29, 31 e 32.

Art. 23.
Prestazione specialistiche domiciliari

Solo in caso di certa e documentata necessità, connessa allo stato morboso dell'assicurato, la cassa mutua provinciale può autorizzare prestazioni specialistiche domiciliari.

Art. 24.
Durata dell'assistenza specialistica

L'assistenza specialistica viene erogata senza limitazione di tempo; le relative prestazioni sono autorizzate dalla cassa mutua provinciale ogni qualvolta ne ricorra la necessità.

Art. 25.
Accertamenti sanitari

L'assicurato è tenuto a sottoporsi agli accertamenti ed alle visite mediche di controllo eventualmente disposte dalla cassa mutua provinciale per stabilire la necessità della prestazione specialistica richiesta oppure l'entità della prestazione erogata.

TITOLO VII

ASSISTENZA OSTETRICA IN FORMA DIRETTA

Art. 26.
Prestazioni ostetriche

L'assistenza ostetrica, erogata a mezzo di ostetriche in possesso di idoneo titolo legale e convenzionate con la cassa mutua provinciale, comprende tutte le prestazioni di competenza delle ostetriche, concernenti le assistenze durante la gestazione, il parto ed il puerperio.

I ricoveri ospedalieri per parto rientrano nell'assistenza ospedaliera ed implicano l'osservanza delle norme di cui al titolo V.

Le prestazioni ostetriche di competenza del medico specialista rientrano nell'assistenza specialistica ed implicano l'osservanza delle norme di cui al titolo VI.

Art. 27.
Scelta delle ostetriche

L'assicurata ha facoltà di scegliere l'ostetrica tra quelle convenzionate nella circoscrizione territoriale della cassa mutua provinciale presso la quale è iscritta.

La scelta è ritenuta valida per la durata della gestazione.

La cassa mutua provinciale deve tenere a disposizione delle assicurate l'elenco delle ostetriche convenzionate.

Art. 28.
Accertamenti sanitari

L'assicurata è tenuta a sottoporsi agli accertamenti ed alle visite di controllo, eventualmente disposti dalla cassa mutua provinciale.

TITOLO VIII

ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA

Art. 29.
Concetto

L'assistenza indiretta si estrinseca attraverso l'erogazione di una quota di concorso alla spesa sostenuta dall'assicurato, che si avvale di istituti di cura, medici specialisti, ambulatori o poliambulatori specialistici ed ostetriche non convenzionati.

La misura della quota di concorso sarà uguale all'onere che la cassa mutua provinciale avrebbe sopportato con la prestazione erogata in forma diretta, in base agli accordi convenzionali in vigore nella propria circoscrizione territoriale.

Qualora la cassa mutua provinciale, in casi eccezionali, autorizzi l'assicurato a fruire della prestazione indiretta in località ubicata fuori della circoscrizione territoriale, la quota di concorso da corrispondere sarà determinata in base alle tariffe della cassa mutua consorella competente per territorio.

Art. 30.
Requisiti per l'ammissibilità alla quota di concorso

Agli effetti della erogazione della quota di concorso, le prestazioni di cui al precedente art. 8 devono essere preventivamente autorizzate secondo la procedura che disciplina la erogazione dell'assistenza in forma diretta.

Art. 31.
Richiesta di corresponsione della quota di concorso

Per ottenere la corresponsione della quota di concorso, l'assicurato è tenuto a rimettere alla cassa mutua provinciale la documentazione quietanzata delle spese sostenute; la copia conforme all'originale della cartella clinica ospedaliera, in caso di ricovero; i referti dello specialista, per le prestazioni specialistiche; lo stato di famiglia ed il certificato della ostetrica, per l'assistenza ostetrica. Su ciascun documento deve risultare il nome e cognome del beneficiario delle prestazioni.

La richiesta di corresponsione della quota di concorso spese, sottoscritte dal titolare dell'impresa, deve essere inoltrata alla cassa mutua provinciale entro trenta giorni dall'avvenuta prestazione.

Art. 32.
Determinazione delle prestazioni da ammettere alla quota di concorso

La cassa mutua provinciale, sulla base della documentazione presentata dall'assicurato, valuta la natura, l'entità dell'evento morboso e le prestazioni necessarie. A seguito di tale valutazione determina le prestazioni da riconoscere ai fini della corresponsione della quota di concorso.

Art. 33.
Corresponsione della quota di concorso

La corresponsione della quota di concorso è effettuata dalla cassa mutua provinciale al titolare dell'impresa entro trenta giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione indicata al precedente art. 31.

Art. 34.
Prestazioni urgenti

Per le prestazioni riconosciute urgenti, la cassa mutua provinciale corrisponde agli assicurati la quota di concorso spese, determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 29 e 32 e secondo le modalità di cui agli artt. 31 e 33 del presente regolamento.

Ai fini del riconoscimento delle prestazioni urgenti, la cassa mutua provinciale può effettuare accertamenti sanitari onde stabilire se le prestazioni corrispondono alle obiettive esigenze del singolo caso in relazione alla diagnosi e alla durata dell'evento morboso.

TITOLO IX
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Art. 35.
Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dalla cassa mutua provinciale in materia di prestazioni sanitarie, provvedimenti che devono essere comunicati agli interessati in forma scritta e motivata, è ammesso, ai sensi dell'art. 14 della legge, il ricorso in via amministrativa al consiglio di amministrazione della cassa mutua che decide in prima istanza.

Avverso le decisioni del consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale è ammesso ricorso in seconda istanza alla giunta centrale della Federazione nazionale, che decide in via definitiva.

Art. 36.
Soggetti del ricorso

Il ricorso può essere proposto dall'interessato o dal titolare d'impresa, anche tramite procuratore legale o istituti di patronato e di assistenza sociale previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, a ciò formalmente delegati.

Art. 37.
Contenuto del ricorso

Il ricorso, redatto in carta libera e corredato dalla documentazione che l'interessato ritenga più idonea a provarne la fondatezza, deve essere esplicitamente indirizzato all'organo competente a decidere e deve contenere:

a) le generalità del ricorrente e la posizione assicurativa;

b) la indicazione del provvedimento che il ricorrente intenda impugnare;

c) i motivi specifici della impugnazione;

d) le richieste del ricorrente;

e) il mandato di rappresentanza, in caso di delega di cui al precedente art. 36;

f) la data, la firma del ricorrente ed il suo domicilio.

Art. 38.
Termini per ricorrere

Il termine per ricorrere al consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale è di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento adottato dalla cassa mutua provinciale allo interessato o al titolare d'impresa.

Il termine per ricorrere in seconda istanza alla giunta centrale della Federazione nazionale avverso la decisione del consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale è di sessanta giorni dalla data della notifica della decisione medesima.

Il ricorso deve essere inviato agli organi competenti a decidere a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorrente può altresì presentare direttamente il ricorso presso la sede dell'organo giudicante, che rilascia avviso di ricevimento.

I ricorsi indirizzati alla giunta centrale della Federazione nazionale possono essere presentati anche tramite la cassa mutua provinciale che ha adottato la decisione impugnata dal ricorrente. La cassa mutua provinciale rilascia avviso di ricevimento e provvede all'immediato inoltro del ricorso alla giunta centrale della federazione.

La decorrenza dei termini per ricorrere agli organi competenti a decidere ha inizio dalla data apposta sulla comunicazione consegnata all'assicurato dalla cassa mutua o dalla data riportata sull'avviso di ricevimento.

Art. 39.
Istruttoria del ricorso

Gli organi competenti a decidere procedono alla istruttoria del ricorso sulla base della documentazione e dei mezzi di prova prodotti dal ricorrente.

A tal fine gli organi predetti possono disporre le indagini e le richieste di documenti che ritengono necessari per la formulazione del giudizio, fissando i termini per il relativo adempimento.

Qualora il ricorrente non ottemperi, entro i termini fissati, alla consegna dei documenti richiesti ovvero si rifiuti di sottoporsi ad eventuali visite ed accertamenti sanitari disposti in fase istruttoria, l'organo competente decide sulla scorta degli elementi già acquisiti agli atti.

Il ricorrente, sottoposto a visite ed accertamenti sanitari, durante l'istruttoria del ricorso, può farsi assistere da un medico di fiducia.

Art. 40.
Termini per decidere i ricorsi e notifica delle decisioni

La decisione del ricorso di primo grado deve essere pronunciata dal consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo.

Copia della decisione, debitamente motivata, è notificata al ricorrente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo competente abbia provveduto alla decisione, il ricorrente può adire la giunta centrale della Federazione, poichè il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

La decisione del ricorso di secondo grado deve essere pronunciata dalla giunta centrale della Federazione nazionale entro centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso medesimo.

Copia della decisione, debitamente motivata, è notificata al ricorrente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Trascorsi centocinquanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo nazionale competente abbia provveduto alla decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Art. 41.
Sospensione dei termini per la decisione del ricorso

Nel caso in cui gli organi competenti a decidere si avvalgano, ai fini dell'istruttoria, della facoltà prevista dal secondo comma del precedente art. 39, i termini per decidere indicati all'art. 40 restano sospesi fino al termine del periodo concesso al ricorrente per gli adempimenti richiesti.

Art. 42.
Giudizio dinanzi alla magistratura ordinaria

L'azione per conseguire le prestazioni sanitarie in sede giudiziaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di notifica della decisione della giunta centrale della Federazione nazionale o dal giorno in cui risulta esaurito il procedimento amministrativo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40.

TITOLO X
TUTELA DEI DIRITTI DELLE CASSE MUTUE

Art. 43.
Azione di rivalsa

La cassa mutua provinciale, allorquando abbia assunto provvisoriamente oneri assistenziali rientranti nella competenza di altri enti, dovrà notificare tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai predetti enti tutti i dati relativi alla pratica di malattia.

La notifica di cui al comma precedente è condizione per chiedere all'ente competente il rimborso delle spese assistenziali anticipate dalla cassa mutua.

In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, da parte dell'ente competente degli oneri assistenziali di cui al primo comma, la cassa mutua provinciale ha diritto di agire nei modi e nei termini indicati dall'art. 13 della legge.

Art. 44.
Azione di surroga

La cassa mutua provinciale che eroghi prestazioni assistenziali a seguito di fatti dolosi o colposi di terzi, ha il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenza delle spese assistenziali sostenute, nelle ragioni degli assicurati verso i terzi responsabili, senza bisogno di formale cessione.

(4960)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1968.

Trasferimento del comune di Orsara di Puglia alla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foggia e dell'ufficio del registro di Troia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Bovino al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Orsara di Puglia un migliore accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Orsara di Puglia viene trasferito dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Bovino alla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foggia e dell'ufficio del registro di Troia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1968

Il Ministro: PRETI

(4893)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Tegopan » a nome della ditta Metabiod, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4128/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 settembre 1959, con il quale è stata registrata al n. 15700 la specialità medicinale denominata « Tegopan » flacone sciroppo da g. 150, a nome della ditta Metabiod (Prodotti metabolici biologici iodati) con sede in Torino, via Drovetti n. 14, attualmente via Susa n. 43, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il comunicato in data 9 giugno 1960, con il quale la ditta suddetta è stata autorizzata a porre in vendita la nuova confezione flacone sciroppo da g. 100 della predetta specialità medicinale, prodotta nella propria officina farmaceutica;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole per i seguenti motivi:

pH - mediante misura potenziometrica a circa 20°C ne è risultato un pH uguale a 2,8;

Orotato di litio - mediante cromatografia su resina a scambio ionico ne sono risultate umoli 496 per g 100 di sciroppo che, calcolate come orotato di litio anidro (PM = 162,0), corrispondono a mg 80,4 pari al 40 % del dichiarato;

Adenosin-5'-monofosfato sodico - mediante cromatografia su resina a scambio ionico ne sono risultate umoli 38,5 per g 100 sciroppo che, calcolate come adenosin-5'-monofosfato bisodico anidro (PM = 391,2), corrispondono a mg 15,1 pari al 46 % del dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tegopan », flacone sciroppo da g 150 e della nuova confezione flacone da g 100, registrate, rispettivamente, in data 12 settembre 1959 e 9 giugno 1960 al n. 15700, a nome della ditta Metabiod (Prodotti metabolici biologici iodati), con sede in Torino, via Susa n. 43.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cardiobaina » a nome della ditta Laboratori Aschei di R. Dazzini, con sede in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4131/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 dicembre 1956, con il quale è stata registrata al n. 11862 la specialità medicinale denominata Cardiobaina gocce, flacone da 20 ml, a nome della ditta Laboratori Aschei di Ruggero Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), via Circonvallazione n. 21, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il primo controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il deposito della ditta, ha avuto esito non favorevole per il contenuto effettivo in onubaina oscillante fra 0,12 e 0,18 mg/ml, inferiore a quello dichiarato (0,60 mg/ml) e che il secondo controllo pure eseguito dal predetto istituto su altri campioni prelevati dal commercio è stato ugualmente non favorevole in quanto il contenuto effettivo di onubaina è risultato fra il 13 % ed il 15 % del valore dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale nei due controlli eseguiti, non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Cardiobaina gocce, flacone da 20 ml, registrata al n. 11862 con decreto in data 12 dicembre 1956, a nome della ditta Laboratori Aschei di Ruggero Dazzini, con sede in Casteggio (Pavia), via Circonvallazione n. 21.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Pavia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Fermentovit » a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4127/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 giugno 1951, con il quale è stata registrata al n. 4860 la specialità medicinale denominata « Fermentovit » (scatola 10 fiale × 10 ml.), a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, con sede in Torino, via Ludovica nn. 17-19, attualmente via Cosmo n. 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo, eseguito dall'Istituto superiore di sanità, su campioni prelevati presso l'officina farmaceutica della ditta, ha avuto esito non favorevole per i seguenti motivi:

1) controllo morfologico dei germi: non favorevole (presenza di elementi coccoidi Gram positivi);

2) controllo colturale dei germi: non favorevole (assenza di sviluppo batterico);

3) vitamina B6: trovato mg. 0,260 (dich. mg. 0,200 + 30 %);

4) vitamina B2: trovato mg. 0,384 (dich. mg. 0,200 + 92 %);

Ritenuto, pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fermentovit », fiale da 10 ml., registrata al n. 4860 con decreto in data 20 giugno 1951, a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol, con sede in Torino, via Cosmo, 17.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Brescia, ad esercitare un magazzino generale, con succursali, con sede principale in Rovato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1932, con il quale la Società anonima magazzini generali di Rovato (Brescia) fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Rovato un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1940, con il quale la stessa società fu autorizzata ad istituire in Chiari, viale Teosa n. 23, una succursale del magazzino generale;

Visto il decreto ministerile 8 giugno 1949, con il quale la società suindicata fu autorizzata ad istituire, in provincia di Brescia, diciannove succursali del magazzino generale, da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1966, con il quale la predetta società è stata autorizzata ad istituire in Brescia, via Savoldo n. 13, una nuova succursale del magazzino generale, in sostituzione di quella sita nella stessa città, via Spalto S. Marco n. 37;

Vista l'istanza in data 10 novembre 1967, con la quale, il Consorzio agrario provinciale di Brescia — a seguito dell'incorporazione della società più volte sopracitata — ha chiesto che gli siano confermate le autorizzazioni concesse alla società stessa per l'esercizio del magazzino generale, rinunciando alla succursale di Tormini (Roè Volciano);

Vista la deliberazione n. 632 del 23 dicembre 1967, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Rovato (Brescia) e succursali in Chiari (via Teosa, 23), Bagnolo Mella, Breno, Chiari (via S. Bernardino, 25), Dello, Desenzano del Garda,

Edolo, Ghedi, Lograto, Lonato, Montichiari, Orzinuovi, Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Quinzano d'Oglio, Remedello, Verolanuova, Viadano (Calvisano), Brescia (via Savoldo, 13) di cui ai decreti ministeriale 25 maggio 1932, 28 luglio 1940, 8 giugno 1949 e 4 giugno 1966, concesse alla S.p.A. Magazzini generali di Rovato, sono confermate al Consorzio agrario provinciale di Brescia, a seguito della incorporazione di detta società nel consorzio stesso.

E' revocata l'autorizzazione per la succursale di Tormini (Roè Volciano) concessa con il decreto ministeriale 8 giugno 1949.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Brescia è autorizzato ad esercitare il suddetto magazzino generale con l'osservanza delle norme regolamentari e delle condizioni di tariffa vigenti per il magazzino stesso.

Resta invariato l'ammontare del deposito cauzionale determinato in L. 4.000.000 (quattromilioni) con decreto ministeriale 11 febbraio 1956.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5120)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1968.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta « BI-VI - Farma », sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2916 in data 28 dicembre 1961 e n. 3141 in data 27 gennaio 1964, con i quali la ditta « BI-VI-Farma » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, corso Concordia n. 10, rispettivamente, specialità medicinali chimiche, purchè registrate, limitatamente alla preparazione di polveri come tali, e specialità medicinali biologiche, purchè registrate, limitatamente alle seguenti forme farmaceutiche: fiale, compresse, capsule e sciroppi;

Vista la comunicazione in data 22 giugno 1967, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di aver definitivamente chiusa la propria officina farmaceutica sita in corso Concordia n. 10, di aver trasferito definitivamente le attrezzature tecniche e di non voler più continuare nella sede suindicata alcuna produzione farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica della ditta « BI-VI-Farma », sita in Milano, corso Concordia n. 10, specialità medicinali chimiche e biologiche, concesse con i decreti ministeriali n. 2916 in data 28 dicembre 1961 e n. 3141 in data 27 gennaio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4848)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1968.

Elenco dei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che possono beneficiare delle provvidenze previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifiche, dalla legge 18 marzo 1968, numero 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifiche, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sono applicabili nei seguenti comuni:

Provincia di Agrigento

1. Alessandria della Rocca
2. Aragona
3. Bivona
4. Cammarata
5. Casteltermini
6. Cattolica Eraclea
7. Cianciana
8. Ioppolo Giancaxio
9. Montallegro
10. Porto Empedocle
11. Raffadali
12. Realmonte
13. S. Biagio Platani
14. S. Giovanni Gemini
15. S. Stefano Quisquina
16. Siculiana

Provincia di Palermo

1. Alia
2. Alimena
3. Alimenusa
4. Altavilla Milicia
5. Altofonte
6. Bagheria
7. Bancina
8. Belmonte Mezzagno
9. Bolognetta
10. Bompietro
11. Caccamo
12. Campofelice di Fitalia
13. Campofelice di Roccella
14. Capaci
15. Carini
16. Castelbuono
17. Castellana
18. Casteldaccia
19. Castronovo di Sicilia
20. Cefalà Diana
21. Cefalù
22. Cerda
23. Cinisi
24. Collesano
25. Ficarazzi
26. Ganci
27. Geraci Siculo
28. Giardinello
29. Gratteri
30. Isnello
31. Isola delle Femmine
32. Lascari
33. Mezzojuso
34. Misilmeri
35. Montelepre
36. Montemaggiore Belsito

37. Petralia Soprana
38. Petralia Sottana
39. Piana Albanesi
40. Polizzi Generosa
41. Pollina
42. Prizzi
43. S. Mauro Castelverde
44. S. Cristina Gela
45. S. Flavia
46. Sciara
47. Sclafani Bagni
48. Termini Imerese
49. Terrasini
50. Trabia
51. Trappeto
52. Ustica
53. Valledolmo
54. Vicari
55. Villabate
56. Villafrati

Provincia di Trapani

1. Buseto Palizzolo
2. Custonaci
3. Favignana
4. Paceco
5. S. Vito lo Capo
6. Valderice

Roma, addì 10 maggio 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1968.

Nomina del comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente autotrasporti merci.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 413, concernente la soppressione dell'Ente autotrasporti merci;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge occorre procedere alla nomina di un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ente suddetto;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato:

Decreta:

Il comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'Ente autotrasporti merci è composto come segue:

Presidente:

Tomaiuoli dott. Pietro, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Giuseppone dott. Camillo, ispettore generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sirignano dott. Augusto, ispettore generale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968
Registro n. 114 Trasporti, foglio n. 199

(5125)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 maggio 1968:

Mott Pierluigi, notaio residente nel comune di Borgo Valsugana, distretto notarile di Trento, è stato trasferito nel comune di Trento.

Ermini Maurizio, notaio residente nel comune di Bisenti, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Castiglione Fiorentino, distretto notarile di Arezzo.

Giuliani Pierluigi, notaio residente nel comune di Trivigno, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Genzano di Lucania stesso distretto.

Marino Luigi, notaio residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Riesi, stesso distretto.

Villanova Michele, notaio residente nel comune di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Gioia del Colle, distretto notarile di Bari.

Nicchi Domenico, notaio residente nel comune di Polignano a Mare, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Monopoli, stesso distretto.

Mari Alberto, notaio residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Tolentino, stesso distretto.

(5118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1950, n. 509 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 170 del 27 luglio 1950 - supplemento ordinario), nei confronti della ditta BARRACCO Giovanni fu Luigi, e trasferibili all'Opera per la la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 50.129.102 (cinquantamilionicentoventinovemilacentodue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 49.575.000, già liquidato complesivamente col decreti ministeriali 10 novembre 1958, n. 4739/2643, e 18 luglio 1960, n. 6087/3991.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 27 settembre 1950.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) Premessa ed art. 1: superficie ha. 870.86.10;

Allegato:

2) Totali: superficie ha. 870.86.16.

Corrige:

1) Premessa ed art. 1: superficie ha. 870.85.16;

Allegato:

2) Totali: superficie ha. 870.85.16.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4400)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica ortopedica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di clinica ortopedica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5124)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Porto S. Stefano, comune di Monteargentario.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 aprile 1968, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona sita in Porto Santo Stefano avente la superficie di mq. 550 riportata in catasto al foglio n. 15, particelle numeri 112/parte, 87 e 88-*b* del comune di Monteargentario.

(5148)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Avisio in comune di Cavalese

Con decreto 16 febbraio 1968, n. 222, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno relitto d'alveo del torrente Avisio, segnato nel catasto del comune di Cavalese (Trento) al foglio 4/b, mappale 33, particella 5865/12 di mq. 28.370 ed indicato nella planimetria rilasciata il 14 gennaio 1953, in scala 1 : 2880 dall'ufficio tecnico erariale di Trento; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4654)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della polvere da caccia e tiro denominata «2 Esse»

La polvere da caccia e tiro denominata «2 Esse», che la ditta Salvatore Sabino intende fabbricare nel proprio stabilimento di Casalbordino (Chieti), è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 1ª - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4808)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Parghelia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.358.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4931)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Pretoro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.158.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4932)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Ripa Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4933)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Roccamontepiano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.494.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4934)

Autorizzazione al comune di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Torricella Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.432.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4935)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Abbateggio (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.282.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4936)

Autorizzazione al comune di Capitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Capitignano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.196.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4937)

Autorizzazione al comune di Carpineto della Nora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Carpineto della Nora (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.979.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4938)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.334.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4939)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Furci (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.623.938, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4940)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.800.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4941)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.382.168, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4942)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.949.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4943)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Martone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.595.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4944)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.194.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.663.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946)

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Roccaspinalveti (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.048.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.776.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Sennori (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4949)

Autorizzazione al comune di Soveria Simeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Soveria Simeri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.332.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4950)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1968, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4951)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1968, il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.433.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4952)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Paliano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1968 la società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Paliano (Frosinone), costituita per rogito D'Alessandro in data 27 novembre 1965, repertorio n. 1652, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(4784)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Fermana », con sede in Fermo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1968 la società cooperativa edilizia « La Fermana », con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Cicconi in data 11 febbraio 1956, repertorio n. 175/91 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(4785)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti in data 4 aprile 1968, registro n. 5, foglio n. 52, il ricorso straordinario proposto dalla cooperativa di elettricità Cortina d'Ampezzo, con sede in Cortina, avverso la deliberazione n. 2468 del 14 aprile 1965, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Enel ha disposto la restituzione alla cooperativa dei beni non ritenuti di pertinenza dell'ente ed ha dichiarato che nessun altro bene era da restituirsi alla cooperativa stessa è accolto limitatamente alla censura di difetto di motivazione della deliberazione impugnata per quanto riguarda la mancata restituzione dei seguenti terreni:

terreno adiacente alla sede: P.T., p.f. 4539/2, mq. 746;

terreno non adiacente alla sede: P.T. 1414 p.f. 4540/2, mq. 75;

terreno arativo località Col di Cortina per complessivi mq. 1517;

terreno « prato » in località Zuel di Cortina P.T. 1414, p.f. 376/1 di mq. 58

(4652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 29 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,80	621,80	621,80	621,85	621,70	—	621,30	621,85	621,75	621,75
$ Can.	576,80	576,80	577,50	576,80	576,70	—	576,70	576,80	576,80	576,75
Fr Sv.	144,59	144,29	144,44	144,40	144,25	—	144,36	144,40	144,59	144,38
Kr. D.	83,32	83,32	83,34	83,33	83,40	—	83,29	83,33	83,32	83,30
Kr. N.	87,08	87,08	87,05	87,075	87,10	—	87,05	87,075	87,08	87,05
Kr. Sv.	120,40	120,40	120,45	120,43	120,30	—	120,32	120,43	120,40	120,35
Fol.	171,80	171,75	172,06	172,07	171,80	—	171,95	172,07	171,80	171,80
Fr. B.	12,50	12,503	12,50	12,4990	12,49	—	12,50	12,4990	12,50	12,50
Franco francese	125,19	125,15	125,40	125 —	124,50	—	125,05	125 —	125,19	125 —
Lst.	1483,60	1483,50	1483,20	1483,95	1483 —	—	1483 —	1483,95	1483,90	1483 50
Dm occ.	156,20	156,24	156,20	156,21	156,15	—	156,12	156,21	156,20	156,25
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,07	24,0725	24,08	—	24,07	24,0725	24,09	24,09
Escudo Port.	21,75	21,76	21,82	21,77	21,80	—	21,77	21,77	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,93	8,92	8,93	8,90	—	8,925	8,93	8,93	8,93

Media dei titoli del 29 maggio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,575
1 Dollaro canadese	576,75
1 Franco svizzero	144,38
1 Corona danese	83,31
1 Corona norvegese	87,062
1 Corona svedese	120,375
1 Fiorino olandese	172,01
1 Franco belga	12,499
1 Franco francese	125,025
1 Lira sterlina	1483,475
1 Marco germanico	156,165
1 Scellino austriaco	24,071
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,927

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a undici posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 325 in data 27 febbraio 1968 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per esami a undici posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno sei anni alla data di cui al successivo art. 4 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

c) avere svolto nei sei anni di cui alla lettera *a*) attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare presso pubbliche amministrazioni;

d) essere di età non superiore ai 38 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domanda di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, *entro il termine perentorio di giorni trenta* che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 38° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e della abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno sei anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'Opera, o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: una scritta, una pratica, una di laboratorio ed una orale.

la prova scritta riguarderà la fisiopatologia e clinica pediatrica;

la prova pratica riguarderà l'esame clinico di un bambino sano o malato;

la prova di laboratorio riguarderà la batteriologia e la chimica applicata alla pediatria;

la prova orale riguarderà le materie della prova scritta, nonchè nozioni di igiene generale e speciale; nozioni di statistica sanitaria; nozioni di educazione fisica; assistenza ai minorati psichici e fisici; ordinamento sanitario dello Stato; ordinamento dell'O.N.M.I.; nozioni di legislazione sanitaria; nozioni di legislazione sociale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 38.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 38° anno di età, abbiano titolo alla ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 400;

c) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 400, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provicniale dell'O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede. Detto certificato medico dovrà essere rilasciato, per i candidati che già espletano l'incarico di direttore sanitario, dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica, come sopra;

4) attestato da cui risulti lo svolgimento, durante almeno sei anni di attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni, come sopra;

h) copia, su carta da bollo da L. 400, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori sanitari di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di direttore sanitario di 3ª classe del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L.1.599.400 annue oltre agli assegni per carichi di famiglia ed alla indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il presidente: GOTELLI

Il direttore generale: CUTTITTA

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente *oppure* domiciliato, in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a undici posti di direttore sanitario di 3ª classe in prova del ruolo provinciale dei direttori sanitari (carriera direttiva) indetto il 5 aprile 1968.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . . il . . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . *oppure* (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'università di . . . . il . . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . . .;

g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica presso l'università di . . . .;

h) è in possesso di un'anzianità di laurea di . . . . anni coniugata ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni;

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni.

Data . . . .

Firma (6) . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 38 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statale, dell'Opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4423)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei componenti aggiunti della commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, per l'espletamento della prova di dattilografia e di quella facoltativa di stenografia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1967, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre successivo, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1967, con il quale sono state apportate modifiche alla costituzione della commissione esaminatrice;

Considerata la necessità di aggregare alla commissione due componenti aggiunti per l'espletamento della prova di dattilografia e di quella facoltativa di stenografia;

Vista la nota n. 112/S.G. in data 29 gennaio 1968, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato — per la prova di dattilografia — la signora D'Adamo Rosina nata Curcio, dattilografa del Consiglio di Stato;

Vista la nota n. 5343/Div. III del 23 marzo 1968, con la quale il Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione tecnica ha per la prova facoltativa di stenografia designato il prof. Mattioli Corrado, titolare di stenografia dell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 30 della legge 10 aprile 1964, n. 193;

Decreta:

La signora D'Adamo Rosina nata Curcio ed il prof. Mattioli Corrado, sono nominati componenti aggiunti della commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato, per l'espletamento rispettivamente della prova di dattilografia e di quella facoltativa di stenografia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1968

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1968
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 144

(4814)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 8 del 30 aprile 1968 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili, indetto il 26 maggio 1966.

(4816)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di operaio meccanico nella seconda categoria

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1967 (registro n. 8, foglio n. 92) con il quale è stato indetto un concorso a sei posti di operaio in prova, con la qualifica di meccanico, nella seconda categoria del personale operaio della Direzione generale della aviazione civile;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Rem-Picci ing. Giorgio, ispettore capo nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

Marziani ing. Nicola, ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;

Salvi ing. Bruno, ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Alciator dott. Maurizio, ispettore di 2ª classe del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e la relativa spesa, prevista in lire 145.000, graverà sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1968
Registro n. 8 *M.T. e A.C. Isp. Gen. Av. Civ., foglio n.* 318

(4844)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'A.S.S.T.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici avranno luogo in Roma, piazzale dell'Agricoltura, palazzo degli uffici E.U.R., salone delle Fontane, alle ore otto e trenta antimeridiane dei giorni 19, 20 e 21 giugno 1968.

(4973)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (ex coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica professionale di conducenti di automezzi.

Nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1967, messo in distribuzione il 30 aprile 1968 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso a sette posti di operaio specializzato in prova di 1ª categoria (ex coeff. 167) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica professionale di conducenti di automezzi, indetto con il decreto ministeriale 23 novembre 1965.

(4655)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5230 del 26 settembre 1966, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Cenci Giuseppa	punti 61,562	su 120
2. Rosi Salvatorina	» 57,072	»
3. Morlunghi Clara	» 56,562	»
4. Francoletti Flora	» 51,791	»
5. Mosconi Marina	» 49,969	»
6. Fiorucci Miranda	» 47,664	»
7. Flamini Maria	» 46,702	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, dela prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 4 maggio 1968

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1429 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1965;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Cenci Giuseppa: condotta di Umbertide, fraz. Preggio;
2) Rosi Salvatorina: condotta di Gubbio, VI Porese di Burano.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Perugia, addì 4 maggio 1968

Il medico provinciale: MARCECA

(4505)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1407 del 6 marzo 1968, con il quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1966;

Vista la nota del comune di Sperone in data 18 aprile 1968, n. 582, con la quale veniva comunicata la mancata accettazione, entro il termine di legge, da parte del dott. Acierno Domenico, assegnatario della condotta medica di Sperone;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1966, approvata con proprio decreto n. 1407 del 6 marzo 1968, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione;

Ritenuto di dover nominare il dott. Masi Vincenzo, 7° classificato, il quale risulta essere il concorrente che segue in graduatoria, avendo chiesto la sede di Sperone in ordine di preferenza;

Visto il tèsto unico delle leggi sanitarie approvato il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 1407 del 6 marzo 1968, con il quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia al 30 novembre 1966, la condotta del comune di Sperone viene assegnata al dott. Masi Vincenzo in sostituzione del dott. Acierno Domenico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e del comune interessato.

Avellino, addì 8 maggio 1968

Il medico provinciale: MELONI

(4903)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 33941 del 6 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre 1967, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Visto che il dott. Gerardi Salvatore, dichiarato vincitore per la condotta di Napoli - Ponticelli, ha fatto pervenire formale atto di rinunzia;

Considerato che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta ad altro candidato che vi ha diritto, secondo le indicazioni preferenziali apposte nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale n. 33940 del 6 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 novembre 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. D'Errico Gennaro nato a Napoli il 30 ottobre 1924, è dichiarato vincitore della condotta di Napoli-Ponticelli a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e del comune interessato.

Napoli, addì 6 maggio 1968

Il medico provinciale: CANALIS

(4810)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 315 in data 30 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tredici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1965, i cui termini di scadenza sono stati successivamente riaperti fino al 10 febbraio 1968 con decreto n. 2678 del 17 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità; dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici di Milano e provincia e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott. Eugenio, diretore di sezione della prefettura di Milano;

Fascia dott. Giuseppe, medico provinciale superiore in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano;

Rossi prof. Benedetto, primario chirurgo dell'ospedale di Desio;

Annoni prof. Giuseppe, primario chirurgo dell'ospedale di Magenta;

Ansalone dott. Franco, medico condotto di Gaggiano.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo in Milano. Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 8 aprile 1968

Il medico provinciale: TECCE

(4905)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6554 del 14 dicembre 1967, con il quale è stata dichiarata la vincitrice della condotta ostetrica di Falerone vacante al 30 novembre 1965;

Considerato che la signora Zorbini Vincenza, dichiarata vincitrice, ha rinunciato alla condotta stessa e che la signora Torsellini Clelia ha dichiarato di non accettare la condotta ostetrica di Falerone;

Ritenuto che necessita assegnare la condotta predetta alla concorrente che vi ha diritto secondo la graduatoria del concorso;

Vista la graduatoria generale del concorso approvata con proprio decreto n. 6553 del 14 dicembre 1967;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 282;

Decreta:

L'ostetrica Furgeri Sara è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Falerone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura dell'ufficio del medico provinciale e del comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 8 maggio 1968

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(4992)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 674 del 10 febbraio 1967, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1966;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso sopra citato, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti, formulata dalla stessa commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Casadio Antonio . . . . . punti 61,723 su 120
2. Bagnoli Egisto . . . . . . » 59,570 »
3. Gonfietti Oreste . . . . . . » 56,794 »
4. Ripoli Renzo . . . . » 54,445 »
5. Bernardini Eugenio . . . . » 46,220 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia, e per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pistoia, addì 8 maggio 1968

Il medico provinciale: Bocci

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1341 in data 8 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1966;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Casadio Antonio: Chiesina Uzzanese, condotta unica;
2) Bagnoli Egisto: Serravalle Pistoiese, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pistoia addì 9 maggio 1968

Il medico provinciale: Bocci

(4904)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. **16**.

Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Ai richiedenti che per le opere di cui all'articolo 2 non usufruiscono dei mutui agevolati concessi dalla Regione, dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno, può essere concesso, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, un contributo fino al 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo viene erogato ad opera ultimata e previo accertamento dell'esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato ».

Art. 2.

Nel caso di beneficiari per i quali ha già avuto inizio l'erogazione del contributo nella percentuale del tre per cento annuo, la differenza, fino alla percentuale massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, verrà erogata in una unica soluzione.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, è abrogato.

Art. 4.

Al maggior onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si farà fronte mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 26813 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

La predetta somma sarà portata in aumento dello stanziamento del capitolo 26807 dello stesso stato di previsione.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi si farà fronte con la minore spesa conseguente all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, disposta con il precedente articolo 3.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 aprile 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. **17**.

Interpretazione autentica della legge regionale 6 febbraio 1959, n. 3, sulla costituzione del comune di San Francesco d'Aglientu in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del comune di San Francesco d'Aglientu è delimitata secondo la pianta planimetrica e la relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge regionale 6 febbraio 1959, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 aprile 1968

DEL RIO

Relazione illustrativa dei confini del comune di San Francesco d'Aglientu

Il territorio del comune di San Francesco d'Aglientu confina:

a nord: col mare Mediterraneo partendo dal punto di incontro col confine di Santa Teresa di Gallura, sino a Cala di Faa, comprendendo isolotti e scogli;

a ovest: da Cala di Faa, punto di incontro col confine del comune di Trinità d'Agultu e Vignola che segue fino al punto d'incontro con quello del comune di Aggius, da qui sempre seguendo il confine di Aggius sul rio Vignola o Turrali sino al punto d'incontro con la vena Puzzu Canu;

a sud: seguendo il rio Turrali, confina con il comune di Tempio Pausania, sino al punto d'incontro con la strada comunale Tempio-San Francesco d'Aglientu;

a est: seguendo la mezzeria della strada comunale Tempio-San Francesco d'Aglientu confina col comune di Tempio, spostandosi leggermente verso est sino al punto d'incontro col rio Iaconi, da qui segue il confine del comune di Luogosanto sino all'estrema punta nord in regione Monte Levante; indi si sposta verso nord-est per incontrarsi con il confine del comune di Tempio Pausania (frazione di San Pasquale e Bassacutena) per giungere, sempre verso nord-est, in regione Serra Barberis, indi sempre leggermente verso sud-est per risalire a nord-ovest sino al punto di incontro col confine del comune di Santa Teresa di Gallura.

In particolare il nuovo comune di San Francesco d'Aglientu comprende i seguenti fogli di mappa, da scorporarsi da Tempio Pausania:

n. 11, 12, 13, 14 parte (numeri di mappa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 19, 20, 24, 25, 35, 36, 45, 46, 48, 49, 50, 51) 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 84, 85, 86, 87, 88, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 130, 131, 142 e 143 parte (esclusi i numeri di mappa 11, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45).

(4375)

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 18.

Interpretazione autentica della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11, concernente la costituzione del comune di Telti in provincia di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale del comune di Telti è delimitata secondo la pianta planimetrica e la relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge regionale 1° febbraio 1963, n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 aprile 1968

DEL RIO

Relazione descrittiva dei confini del territorio del comune di Telti

Partendo dal punto di incontro degli esistenti confini intercomunali di Monti, Tempio (Enas) e Olbia, Tempio (Telti), il confine segue per tutta la sua lunghezza il limite intercomunale tra Tempio (Telti), Olbia ed Olbia, Calangianus, sino ad incontrare il punto trigonometrico di monte Pino Est.

Proseguendo, il confine (tracciato sui fogli catastali di Calangianus) taglia il foglio 30 seguendo il limite dei mappali 53-27,52-23 e 46-23; indi segue il limite tra i fogli 29-30 e 29-21, fino al punto di incontro dei mappali 58, 29 e 20 del foglio 29.

Taglia quindi il foglio 29, seguendo il limite dei mappali 29-20, 54-20,53-12 e 19-12 fino ad incontrare il Rio Valdiola; il tracciato del confine prosegue, poi, nel foglio 28 seguendo i limiti dei mappali 21-22,9-10,9-53,8-2, 7-2, 6-2,5-2, 55-2,4-2 e 3-2.

Segue quindi il limite fra i fogli 27-28, 36-28, 36-40 fino all'incontro tra i mappali 40 e 39 (del foglio 36) e 17 e 15 (del foglio 40). Il confine taglia quindi il foglio 40, in località Serra Nelcia, seguendo il limite dei mappali 17-15, 17-13, 17-69, 17-8, 77-8, 54-8, 50-8 fino ad incontrare il foglio 39.

Segue poi il limite tra i mappali 50 (del foglio 40) e 122 (del foglio 39) 50 (del foglio 40) e 27 (del foglio 39) e 50 (del foglio 40) e 33 (del foglio 39).

Quindi taglia il foglio 39 seguendo il limite dei mappali 75-33, 130-33, 102-33, 101-33, 135-33, 100-33, 89-33, 71-33, 88-66, fino all'incontro del limite tra i fogli 51 e 39.

Segue il confine fra questi due fogli (51 e 39) sino al punto trigonometrico di Santu Bachis.

Segue il limite tra i fogli 51 e 50 fino al punto di incontro dei mappali 115 del foglio 51, 63 e 36 del foglio 50; quindi taglia il foglio 50 seguendo il limite dei mappali 61-36, 69-36, 19-36 e continua seguendo il limite tra i mappali 36 del foglio 50 e 20 del foglio 61 fino ad incontrare il rio Taroni.

Segue il rio Taroni sino al ponte costruito sulla mulattiera Taroni-Andrieddu (che restano attribuiti entrambi a Telti).

Segue detta strada fino al mappale 8 del foglio 65, e continua lungo il limite tra i mappali 74-42, 74-38, 43-38, 43-79, 45-49, 45-66, 45-68, 77-68, del foglio 65 fino all'incontro col foglio 71, segue il limite fra i fogli 71-62, fino all'incontro con la strada vicinale Andrieddu; segue quindi detta strada e la strada vicinale Sos Caddalzos (che restano entrambe a Telti) fino all'incrocio con la strada vicinale di Sa Barònia che percorre sino all'incontro col rio Sa Ruina (o Battada) in territorio di Monti. Il tratto di strada suddetto (interessante il confine) rimane a Telti. Il confine segue quindi il rio Battada fino ad incontrare il limite intercomunale Monti-Tempio (Telti), includendo nel territorio del comune di Telti anche il mappale 22 del foglio 2 del comune di Monti.

Da questo punto segue il suddetto limite intercomunale fra Monti e Tempio (Telti) fino ad incontrare il punto iniziale.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 19.

Modifica della denominazione del comune di San Francesco d'Aglientu in quella di Aglientu.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La denominazione del comune di San Francesco d'Aglientu in provincia di Sassari è modificata in quella di Aglientu.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 aprile 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1968, n. 20.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 1967, n. 50, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 22 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 8 della legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 1967, n. 50, concernente il prelevamento di lire 98.861.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 16140 (L. 27.707.000) e 38107 (lire 71.154.000) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 aprile 1968

DEL RIO

(4376)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.